COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori POLLIDORO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; SCEVAROLLI ed altri; CROLLALANZA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (*Approvate in un testo unificato dal Senato*) (1791);

OLIVI ed altri: Legge quadro per l'artigianato (391);

FERRARI MARTE ed altri: Legge quadro per l'artigianato (714);

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770);

GAROCCHIO ed altri: Legge quadro per l'artigianato (826);

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 3, 4, 5, 6 7, 11, 14

BIANCHINI GIOVANNI 10

BRICCOLA ITALO 8

CERRINA FERONI GIAN LUCA 4, 6, 8, 14

DONAZZON RENATO 5, 8

FACCHETTI GIUSEPPE 9

GIOVANNINI ELIO 5

GRASSUCCI LELIO 4, 9

RIGHI LUCIANO, *Relatore* . . 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13

SACCONI MAURIZIO 6, 8

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 3, 7, 14

VISCARDI MICHELE 5, 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri: Legge quadro per l'artigianato (Approvate dal Senato in un testo unificato (1791); Olivi ed altri: Legge quadro per l'artigianato (391); Ferrari Marte ed altri: Legge quadro per l'artigianato (714); Staiti di Cuddia delle Chiuse: Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770); Garocchio ed altri: Legge quadro per l'artigianato (826); Righi ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri: « Legge quadro per l'artigianato », approvate dal Senato in un testo unificato nella seduta del 31 maggio 1984; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Olivi ed altri: « Legge quadro per l'artigianato », Ferrari Marte ed altri: « Legge quadro per l'artigianato », Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri: « Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane »; Garocchio ed altri: « Legge quadro per l'artigianato »; Righi ed altri: « Legge quadro per l'artigianato ».

Come i colleghi ricordano avevamo scelto come testo base la proposta n. 1791, approvata dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(*Potestà delle regioni*).

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei princìpi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Il relatore, onorevole Righi, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 aggiungere le parole: « anche per quanto attiene alla definizione a tutti gli effetti dell'impresa artigiana ».

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Dichiaro di ritirarlo. Sono quindi favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole al testo del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 2.

(*Imprenditore artigiano*).

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabiltà con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono comunque escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

L'onorevole Righi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il segeunte:

« Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali ».

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento tendente ad evitare problemi che potrebbero sorgere per categorie particolari quali quelle dei panificatori, autotrasportatori, parrucchieri, categorie soggette a specifiche leggi nazionali.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. In sede di incontro informale abbiamo esaminato i problemi relativi alle qualifiche artigiane. La formulazione dell'emendamento mi trova contrario, il secondo comma dell'articolo 2 si riferisce infatti ad una norma di carattere generale, alla quale non possono essere poste limitazioni da parte di ciascun imprenditore.

L'introduzione di « requisiti relativi ai singoli soggetti » non ci sembra necessaria poiché le limitazioni in questione sono già tutelate dal terzo comma dell'articolo 2 che si riferisce, appunto, ad attività che richiedono una peculiare specializzazione. Questa è la sede in cui possiamo operare, non il secondo comma che è di carattere generale e tutela i diritti soggettivi del singolo imprenditore. Questa è l'interpretazione da dare a questo emendamento sul quale pertanto esprimiamo parere contrario.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Certamente la norma di cui al terzo comma è relativa a responsabilità verso terzi, ma riguarda anche ipotesi future *iure condendo*. Lo emendamento, che per altro non contraddice all'esigenza di non porre limitazioni, salvaguarda ciò che rispetto ai singoli imprenditori è già previsto dalle norme attualmente in vigore. Per questo prima avevo fatto riferimento alla legislazione e ai provvedimenti amministrativi già in essere per quanto riguarda, ad esempio, panificatori, barbieri, parrucchieri, in quanto per essere iscritti all'albo sono comunque tenuti ad avere questi requisiti. L'emendamento può essere superfluo, ma a mio avviso rappresenta una norma di salvaguardia non inutile perché recepisce uno stato di fatto. Gli autotrasportatori devono avere determinati requisiti, i panificatori altri requisiti, che vanno al di là del fatto di essere artigiani, perché riguardano questioni inerenti alla pubblica sanità e così via. Non vedo quindi alcuna contraddizione.

LELIO GRASSUCCI. In Italia l'artigianato e il commercio sono liberi. Il terzo comma prevede che, in presenza di particolari esigenze, queste vengano tutelate dalle leggi, quelle presenti e quelle future.

L'emendamento è quindi inutile, perché si tratta di principi che non possono essere contraddetti neppure dalla legge.

MICHELE VISCARDI. L'affermazione solenne della libertà di esercizio e di accesso all'attività artigiana non viene assolutamente messa in forse dalle preoccupazioni del legislatore in questa fase in cui sovrappone a una normativa generale e di riferimento alla legislazione regionale delle nuove norme che certamente, essendo successive, possono mettere in discussione norme già esistenti. Questa salvaguardia di alcune particolari condizioni viene fatta proprio perché quell'affermazione non sia pleonastica, ma reale. Infatti possiamo affermare quanto vogliamo la libertà di accesso, ma dobbiamo congiuntamente considerare i limiti obiettivi determinati da una legislazione vigente che con la presente norma non intendiamo modificare a salvaguardia dell'utente. Se spostiamo l'emendamento al terzo comma, per non togliere solennità al secondo, dovremmo riformularlo in quanto è strettamente limitato al possesso di determinati requisiti tecnico-professionali che non comprendono interamente le limitazioni che l'attuale normativa prevede per alcune attività, a tutela dei cittadini.

Invito pertanto l'onorevole Cerrina Feroni a considerare l'emendamento non come una limitazione alla libertà di accesso, ma come una norma di salvaguardia, a garanzia e tutela dell'utente.

PRESIDENTE. Nella sostanza non vi sono posizioni differenti, in quanto siamo tutti d'accordo nel non limitare la libertà di accesso e nel rispettare le leggi vigenti per determinati mestieri e attività artigiane. Si tratta di vedere ora se la modifica deve essere inserita al secondo o al terzo comma. A mio parere, se viene inserita nel secondo potrà essere un eccesso di cautela, ma non lede assolutamente il principio della libertà di accesso il riferimento alle limitazioni previste dalle specifiche normative statali.

MICHELE VISCARDI. Per non togliere solennità all'affermazione della libertà di accesso, ma coglierne l'essenza, l'emendamento potrebbe essere così riformulato: « Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali ».

RENATO DONAZZON. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che non vada modificato nulla e che quindi non vada accolto l'emendamento. Intanto, l'imprenditore artigiano deve avere dei requisiti all'atto della presentazione della domanda, requisiti che vengono disciplinati successivamente. Ci sono poi varie categorie, come i parrucchieri e gli autotrasportatori, per le quali già sono vigenti normative che disciplinano le condizioni professionali e igieniche nonché quelle per l'accesso all'impresa artigiana.

L'emendamento proposto è limitativo e pericoloso anche per quanto riguarda la salvaguardia dell'utente. Infatti, fermi restando i criteri che successivamente esamineremo per quanto riguarda l'iscrizione all'albo, o abbiamo una normativa specifica (quando facciamo un discorso dell'utente in rapporto all'impiantistica, è certamente necessaria una legislazione specifica e precisa che assicuri le necessarie garanzie) oppure, con una formula così generica, andiamo verso un processo di limitazione della libertà dell'iscrizione, quindi di accesso del cittadino all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.

Non riesco a comprendere l'insistenza del relatore se non nel quadro di un tentativo per introdurre delle limitazioni alla libertà del cittadino rispetto all'iscrizione all'albo per l'esercizio delle attività artigianali. Ripeto, mi sembra superflua l'insistenza del relatore e anche del collega Viscardi.

ELIO GIOVANNINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, al fine di evitare il rischio di cui parlava l'onorevole Viscardi, è necessario un riferimento a certe tutele, in maniera di coprire anche problemi di carattere igienico e sanitario. Propongo quindi di modificare l'emendamento nel

senso di dire che « deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi statali ».

MAURIZIO SACCONI. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei in primo luogo osservare che il collega Donazzon non può accusare il relatore o coloro che condividono l'emendaemnto di voler introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività artigianale. L'emendamento nasce dalla ricerca comune che è stata effettuata per affrontare il problema a cui si riferiva poc'anzi anche il collega Giovannini, cioè di mantenere in vita normative già in essere relative a specifiche attività. Quella che stiamo approvando sarebbe infatti una norma successiva e potrebbe ritenersi che essa superi tutte le normative preesistenti, introducendo una liberalizzazione generalizzata. La nostra volontà è invece quella di mantenere in vita normative specifiche riferite ad alcune attività, anche se contenute in leggi precedenti.

Il nodo è questo e non può non essere affrontato e non è opportuno inventare divergenze politiche che nel caso specifico non sussistono.

Ad esempio, per quanto riguarda i panificatori, l'onorevole Donazzon non può essere favorevole a ritenere che attraverso la nuova legge chiunque sia autorizzato ad esercitare questa attività. Si tratta di stabilire che la normativa esistente non è superata da quella che stiamo introducendo. I giuristi che abbiamo consultato ritengono che possa nascere questione in ordine a ciò, nel senso che colui il quale aprisse un nuovo esercizio senza chiedere l'autorizzazione richiesta dalla legge specificamente per i panificatori, avendone diniego, potrebbe far ricorso impugnando l'atto di diniego e forse ottenere ragione sulla base della legge-quadro dell'artigianato.

È questo il problema dal quale si è partiti per formulare l'emendamento e sull'argomento non c'è *querelle* politica, a meno che certi atteggiamenti non siano funzionali rispetto ad una questione più generale. Io non voglio pensare che la questione sia in tali termini.

Un'area di questa Commissione si è sempre battuta per evitare sbarramenti generalizzati e in forza di ciò riconferma – come ha fatto nel passato – che situazioni specifiche vanno normate e tutelate, che a quelle già normate e tutelate vanno aggiunte altre, come è stato proposto per le estetiste.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. L'onorevole Donazzon ha formulato un'ipotesi e il collega Sacconi ha fatto bene a chiarire che non c'è questione politica da parte della maggioranza. Debbo aggiungere che non c'è questione politica neanche da parte nostra. Siamo del parere che la questione debba essere risolta nel terzo comma. Il secondo comma ripropone un principio generale ed è una norma perfino superflua perché ribadisce un'affermazione di natura costituzionale che avrebbe anche potuto essere contenuta nel testo.

Una formula secondo cui l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedano condizioni specifiche e peculiare preparazione e implichino responsabilità, a tutela e a garanzia dell'utente, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi statali, coprirebbe tutte le questioni sorte.

PRESIDENTE. Poiché è difficile pervenire ad un accordo, è opportuno che il relatore esprima la sua opinione.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Signor presidente, il problema posto dai colleghi non può essere risolto nell'ambito del terzo comma perché, qualora in futuro in base a tale terzo comma il Parlamento deliberasse provvedimenti che comportassero determinati oneri per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ciò inciderebbe nel secondo comma.

La dizione proposta deve essere mantenuta e si potrebbe soltanto inserire il concetto che sono fatte salve le normative specifiche previste da leggi statali. Se ciò non fosse accolto, si potrebbe votare un secondo comma così come è stato presentato e in ogni caso la sostanza delle osservazioni formulate sarebbe salvaguar-

data perché anche le future leggi che comportassero limiti e imposizioni per iscriversi negli albi per determinate qualifiche dovrebbero essere soggette al secondo comma.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende modificare il testo dell'emendamento presentato.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Sono dell'opinione che il testo da me presentato vada bene così, non ritengo di aderire alle proposte alternative suggerite dai colleghi.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con quanto detto dal relatore, sottolineando che la precisazione in oggetto non tocca minimamente il principio costituzionale della libertà di accesso alle attività artigiane, poiché la stessa si riferisce alle limitazioni esistenti in leggi e decreti in vigore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Righi 2. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Massari e Cuojati hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*bis*.

È istituita la qualifica di maestro artigiano da conferirsi da parte dell'Autorità regionale, su conforme parere della Commissione provinciale per l'artigianato, ai soggetti titolari o conduttori, anche non unici, di imprese artigiane, che ne facciano richiesta e ne abbiano i requisiti professionali e civili da almeno cinque anni.

A detta qualifica corrisponde anche la facoltà di gestire all'interno di una azienda artigiana specifiche attività formative per la qualificazione, riqualificazione ed addestramento professionale di allievi artigiani ai sensi del successivo articolo 8.

Alle aziende artigiane che, avendone anche i requisiti di organizzazione, procedano all'attività sopraddetta, viene attribuita la qualifica di « aziende o botteghe scuola » e la relativa certificazione rilasciata agli allievi costituisce titolo di precedenza per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Non essendo presenti i firmatari, si intende che vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Definizione di impresa artigiana*).

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma primo, dopo le parole: « o di prestazioni di servizi » *aggiungere le seguenti*: « alle cose o alle persone che richiedano almeno in parte attività manuale ».

3. 1.

Gli onorevoli Briccola e Abete hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, primo comma, aggiungere le parole: « e purché in ognuno degli esercizi dell'ultimo triennio di attività le spese per retribuzione non siano state inferiori al 70 per cento del valore aggiunto prodotto dall'impresa, calcolato quale differenza tra il volume d'affari, il totale degli acquisti, delle importazioni e le spese per le retribuzioni desumibili sulla base delle denunce annuali dell'IVA ».

3. 2.

L'onorevole Righi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 3, dopo la parola: « escluse », *aggiungere le parole*: « le attività considerate commerciali ai fini della contrattazione collettiva e del conseguente inquadramento previdenziale, nonché ».

3. 3.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. L'emendamento presentato dall'onorevole Facchetti (antecedentemente agli incontri informali), relativo al problema dei servizi può essere considerato assorbito da quello che ho ora presentato sullo stesso argomento. Prego l'onorevole Facchetti di ritirarlo. L'emendamento dell'onorevole Briccola potrebbe invece essere inserito all'articolo 4, propongo pertanto di accantonarlo.

ITALO BRICCOLA. Sono d'accordo e ritiro in questa sede il mio emendamento, riservandomi di ripresentarlo all'articolo 4.

RENATO DONAZZON. Sull'emendamento presentato dal relatore, aggiuntivo al primo comma dell'articolo 3 delle parole « le attività considerate commerciali ai fini della contrattazione collettiva e del conseguente inquadramento previdenziale », ho già avuto modo di esprimere i miei dubbi. In effetti, le attività commerciali per quanto riguarda i fini previdenziali hanno una normativa diversa da quelle artigianali. Va considerato che le attività artigianali debbono avere un carattere prevalente rispetto alle attività commerciali se vogliamo rimanere nell'ambito del provvedimento che stiamo elaborando. Sono quindi dell'avviso che sarebbe meglio non modificare il testo del primo comma dell'articolo 3.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Vorrei ricordare che siamo in un ambito estremamente fluido e di incerta determinazione. Il campo delle attività industriali *lato sensu* tende a sconfinare nel campo delle attività di servizio; ad esempio, il settore delle società di *software* è di incerta determinazione poiché oscilla fra l'attività industriale e quella commerciale.

Non mi sembra utile introdurre in questa fase princìpi di rigidità che non farebbero altro che appensantire una situazione non chiara. Siccome il testo del Senato dà sufficienti garanzie ai fini che si propone il relatore – di escludere l'attività commerciale in senso proprio –, ritengo improprio introdurre oggi delle limitazioni quando occorrerebbe ridefinire per legge la stessa natura di impresa industriale comprensiva anche dei servizi di cui ho parlato.

MAURIZIO SACCONI. Comprendo le argomentazioni dell'onorevole Cerrina Feroni perché più volte il problema è stato sollevato da altri colleghi e da me, sempre in occasione dell'esame di questo provvedimento. L'evoluzione che viviamo ci dovrebbe indurre a non irrigidire eccessivamente la norma, che rischiamo di rendere vecchia appena approvata. È sorta in alcuni la preoccupazione di delimitare in modo adeguato il commercio dall'artigianato. Per questo già sarebbe sufficiente il riferimento alle attività di intermedia-

zione di beni, ma con il riferimento alla contrattazione collettiva si realizza già una delega ai comportamenti. Già in altre occasioni – pensiamo alla legge sui quadri – si è discusso sulla opportunità di rinviare alla contrattazione collettiva una dinamica in essere che sarebbe difficile irrigidire nella norma. L'auspicio è che vi siano sindacati e imprenditori moderni che abbiano la capacità di rendere più dinamica la realtà contrattuale rispetto alla realtà normativa.

Alcune riserve semmai posso averle in relazione al riferimento all'inquadramento previdenziale che presenta elementi di rigidità e tende a resistenze di istituto – di aziende INPS – rispetto a comportamenti e realtà effettuali.

LELIO GRASSUCCI. A me pare che il testo dell'articolo 3 sia del tutto confacente all'obiettivo che ci si propone. Così come è formulato l'emendamento è veramente strano. Innanzi tutto ritengo del tutto improprio in un processo di legiferazione il richiamo alla contrattazione collettiva che rappresenta un fatto privato in base al quale non possiamo definire la figura giuridica dell'impresa artigiana. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, l'inquadramento previdenziale è una conseguenza della definizione dell'agenzia, dell'azienda, dell'impresa; non è un *prius* ma un *post*, cioè è un fatto conseguenziale alla definizione che diamo di una certa struttura. Qui stiamo rovesciando i termini della questione, affermando che la legge determina una figura giuridica sulla base di una ipotesi che successivamente sarà sottoposta ad un fatto privato e dell'iscrizione o meno all'INPS. Ritengo che il testo, così com'è, sia sufficientemente chiaro per evitare confusione, per cui mi dichiaro contrario all'emendamento.

MICHELE VISCARDI. Avevo già espresso al relatore i miei dubbi circa l'originaria formulazione dell'emendamento con il quale in sostanza si dava la delega all'INPS di tradurre la funzione di natura dichiarativa che oggi caratterizza l'inquadramento nei settori in funzione costitutiva. Ritengo che la nuova formulazione, che affida all'autonomia delle parti sociali la collocazione delle nuove attività che non sono certamente inquadrabili nella semplice attività di intermediazione e circolazione di beni e servizi, si dia una indicazione giusta, nel senso di offrire in prospettiva una possibilità di definizione non conflittuale tra leggi regionali e leggi nazionali e tra comportamenti delle singole regioni in merito ad un problema di inquadramento e che deve essere omogeneo. Credo pertanto importante il riferimento alla contrattazione collettiva ed al conseguenziale inquadramento ai fini previdenziali. Ma poiché il termine « contrattazione collettiva » può essere riferito anche ad iniziative locali e parziali, sarebbe opportuno specificare « contrattazione collettiva nazionale », perché questa al nostro esame è una legge-quadro cui le singole regioni dovranno far riferimento ed è necessario non creare equivoci e possibilità di diversi atteggiamenti da parte delle stesse. Una modifica in tal senso va fatta per evitare contenziosi che potrebbero avere soluzioni differenziate, alimentando concorrenze non motivate da fattori economici ma da una differente considerazione normativa da parte delle singole regioni.

GIUSEPPE FACCHETTI. Sono disposto, accogliendo l'invito prima formulato dal relatore, a ritirare l'emendamento che avevo presentato, ma devo dire che ho aumentato i miei dubbi. Le argomentazioni dei vari colleghi mi inducono a ritenere che forse è meglio non modificare il testo in oggetto e non inserire elementi definiti di carattere privatistico, come la contrattazione collettiva o il riferimento all'INPS, solo al fine di una delimitazione di attività artigiana e commerciale. Devo anche dire che le categorie interessate – in particolare quelle commerciali – hanno avuto dei dubbi di interpretazione sul testo dell'articolo. La soluzione migliore sarebbe, a mio avviso, di precisare « attività commerciali di intermediazione », altrimenti sarei favorevole al testo approvato dal Senato.

GIOVANNI BIANCHINI. Così come è formulata la norma non comprende tutte le attività considerate commerciali. Domando, ad esempio, se la conduzione di un ristorante possa rientrare in una attività di intermediazione: ritengo di no, perché il commercio in senso lato è una prestazione di servizi. Anche dire « attività commerciale di intermediazione » non è corretto. A mio avviso non vi è piena coscienza di cosa significhi attività commerciale che è essenzialmente prestazione di servizi in quanto i beni sono prodotti da altri (agricoltura, industria, artigianato). Quindi, ribadisco che nella formulazione proposta non è compreso tutto quello che è attività commerciale.

L'attività commerciale è configurata solo come intermediazione, ma io sostengo che ciò non esaurisca l'attività commerciale medesima. Esiste poi un altro problema, vale a dire se alcune nuove attività, consistenti in prestazione di servizi non di tipo commerciale, debbano rientrare o meno nell'attività commerciale. Tra l'altro in relazione al fenomeno di produzione di servizi c'è tutto un problema di collegamento con i diversi tipi di professione. A tal proposito ricordo che è all'esame della Commissione un provvedimento relativo alle società di consulenza. È insomma aperto il problema di come collegare le nuove attività, svolte anche in forma associata, con le leggi che prevedono e disciplinano talune professioni.

Mi sembrava che rinviare alla contrattazione collettiva l'inclusione o meno di tali nuove attività potesse rappresentare una soluzione, in ogni caso una strada da percorrere. La formulazione dell'articolo è certamente insufficiente per quanto riguarda il problema delle attività inerenti ai servizi commerciali. Chiarezza va fatta e mi pare appunto che l'emendamento formulato potesse chiarire nel senso di lasciare alla libera contrattazione la scelta di campo in cui le nuove attività andranno a configurarsi. Mi rendo conto che è difficile pervenire ad una individuazione, in particolare fra il settore di commercio e quello dell'artigianato, ma i problemi non si riferiscono soltanto a frange marginali, ma anche ad altri settori come a quelli dell'agricoltura e dell'allevamento.

Non ritengo che la discussione possa esaurirsi nei termini prospettati. A me sembra che la questione di fondo sia più ampia: la definizione del settore artigiano nei confronti degli altri deve fondarsi esclusivamente su elementi oggettivi. Attraverso l'emendamento proposto si lascia invece ampio spazio alla soggettività, in particolare alla trattativa tra due parti sociali, il che non ritengo possa essere istituzionalizzato nell'ambito di una normativa quadro sull'artigianato.

Ho apprezzato lo sforzo compiuto da tutti i colleghi per cercare di affrontare il nodo. Abbiamo cercato di discutere varie volte sul problema e sono state avanzate anche altre ipotesi. A me sembra inopportuno discutere questa mattina di un emendamento elaborato in certi termini e tra l'altro presentato in maniera affrettata e con qualche correzione. Mi sembra invece il caso che esso debba essere affrontato in maniera approfondita, così come avviene ed è avvenuto per altre questioni.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, stiamo affrontando un argomento che abbiamo giustamente discusso molto a lungo. Il problema oggettivo che si pone e che è stato messo in luce fin dall'inizio della nostra discussione è che la dizione proposta dal Senato può lasciare spazio all'equivoco perché l'accezione « servizi » senza nessuna precisazione può creare delle commistioni e degli stravolgimenti sul piano del settore commerciale. Lo sforzo che è stato compiuto è consistito nel precisare l'area dei servizi dell'artigianato.

Sono d'accordo con i colleghi intervenuti, i quali hanno sostenuto che la dizione da me prospettata è insufficiente e che, comunque, non è certamente la più soddisfacente. Il problema però esiste. Dalle consultazioni e dai dibattiti che si sono svolti abbiamo individuato due strade. Possiamo innanzitutto ripristinare la formula della legge n. 860, fotografando di fatto una prassi consolidata nel tempo an-

che per la lunga casistica che si è verificata nelle commissioni provinciali per lo artigianato, in cui tutto sommato i servizi avevano una precisa dizione di inquadramento. Essendo emersa la necessità di fare spazi alle nuove professionalità in alcuni settori, abbiamo in una certa misura voluto superare una formulazione che era stata considerata adatta secondo alcuni (anche secondo me con un piccolo sforzo avrebbe potuto essere considerata sufficiente) e non abbiamo trovato di meglio che utilizzare una dizione che definisse in qualche modo l'ambito del settore commerciale. In tal modo siamo ricaduti nell'ambito delle esclusioni.

Io sono pronto a recepire qualunque proposta migliorativa venga formulata e sia convincente rispetto a questa chiarezza di impostazione. Per questa ragione, accolgo la proposta di sospensione della discussione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Lo stesso relatore ha espresso alcune perplessità se non sulla sostanza, sul modo in cui è formulato lo emendamento. Per questo, ritengo accoglibile la proposta di accantonare l'articolo 3 e i relativi emendamenti. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Limiti dimensionali*).

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di venti dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a dieci;

b) per l'impresa che lavora in serie, nonché per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di trentasei dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a diciotto. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

L'onorevole relatore Righi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 4, dopo la parola: « limiti », *sostituire i punti* a), b) *e* c) *con i seguenti*:

« *a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, nonché per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: in un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato ».

4. 0.

Al primo comma, lettera b), *dell'articolo 4, dopo le parole*: « per l'impresa che lavora in serie » *aggiungere le seguenti*: « purché con lavorazione non del tutto ripetitiva ed automatizzata ».

4. 8.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, primo comma, il secondo periodo della lettera c), *è sostituito dal seguente*: « I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le Regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato ».

4. 9. A.

Gli onorevoli Briccola, Orsenigo, Abete, Viscardi e Bianchini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a) *dell'articolo 4 dopo le parole*: « non superiore a 10 » *aggiungere le seguenti*: « e non inferiore a 5 per la parte eccedente i 15 dipendenti ».

4. 1.

Al primo comma, lettera b) *dopo le parole*: « per l'impresa che lavora in serie » *aggiungere le seguenti*: « purché con processo non del tutto automatizzato », *e sopprimere di conseguenza alla riga successiva le parole*: « nonché per l'impresa di costruzioni edili ».

4. 6.

Al primo comma, lettera c) *dopo le parole*: « non superiore a 18 » *aggiungere le seguenti*: « e non inferiore a 9 per la parte eccedente i 15 dipendenti ».

4. 9.

Gli onorevoli Donazzon, Olivi e Cerrina Feroni hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la lettera a) *aggiungere le parole*: « Per l'impresa di costruzioni edili un massimo di 14 dipendenti, compresi gli apprendisti in un numero non superiore a sette ».

4. 2.

Gli onorevoli Bonetti ed Orsenigo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, punto b) *sopprimere le parole*: « nonché per l'impresa di costruzioni edili » *ed aggiungere le seguenti dopo il punto* d): « *e*) per l'impresa di costru-

zioni edili un massimo di dodici dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sei ».

4. 3.

Gli onorevoli Facchetti e Baslini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera b) *del primo comma con il seguente testo*:

« *b*) per le imprese che lavorano in serie: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 6 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a tre ».

4. 4.

Sostituire la lettera b), *primo comma con*:

« L'impresa che nel settore delle costruzioni edili svolga esclusivamente lavorazioni tradizionali di completamento e di rifinitura di opere edili e che non impieghi, in alcun periodo dell'anno, più di 6 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 3. Sono considerate tali le imprese che eseguono lavori di posa in opera di pavimenti e rivestimenti, verniciatura, decoratura, muratura per piccole manutenzioni e riparazioni ».

4. 5.

Al primo comma, lettera b) *dopo*: « per l'impresa che lavora in serie » *aggiungere*: « purché con processo non del tutto automatizzato ».

4. 7.

Al primo comma dopo la lettera c) *aggiungere*: « purché in ognuno degli esercizi dell'ultimo triennio di attività, il costo del lavoro non sia stato inferiore all'80 per cento del valore aggiunto prodotto dall'impresa.

Si intendono per valore aggiunto la differenza tra il volume di affari e il totale degli acquisti od importazioni, e per costo del lavoro le spese per le retribuzioni, desumibili sulla base delle denunce annuali IVA o da altre documentazioni equivalenti ».

4. 10.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi sono permesso di presentare un emendamento all'articolo 4 che comporta delle novità e che in una certa misura escluderebbe tutte le questioni relative alle definizioni numeriche dei vari settori, proposte dai colleghi nei vari emendamenti. Siamo partiti, dopo un esame abbastanza approfondito, dalla constatazione della necessità, più volte richiamata anche negli ultimi tempi dai responsabili del Governo e dei partiti politici, oltre che da molti colleghi parlamentari, di dare spazio all'occupazione giovanile risolvendo il problema dell'apprendistato, di cui si sta occupando in questo momento la Commissione lavoro. Abbiamo rivisto i limiti relativi ai punti *a*), *b*), *c*) per consentire una maggiore presenza di occupazione giovanile.

Per le imprese che non lavorano in serie si prevede un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 unità con la possibilità di arrivare al massimo a 22 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per le imprese che lavorano in serie (purché con lavorazione non del tutto automatizzata) e per le imprese edili si prevede un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, con possibilità di arrivare ad un massimo di 14 sempre a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Infine, per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura si prevede un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, con possibilità di arrivare ad un massimo di 40 dipendenti purché le unità aggiuntive siano apprendisti.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La soluzione prospettata dal relatore mi sembra senza dubbio migliore rispetto a quella relativa al testo approvato dal Senato soprattutto per quanto riguarda il tentativo di incrementare l'occupazione giovanile. Il Governo è quindi favorevole all'accoglimento, in quanto il suo contenuto è recepito nella formulazione proposta dal relatore.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Propongo una breve sospensione dei nostri lavori onde valutare appieno l'emendamento testé illustrato dal relatore. Inoltre, vorrei sapere se i presentatori degli altri emendamenti proposti sono disposti a ritirare tali emendamenti a seguito della presentazione di quello del relatore.

PRESIDENTE. In concomitanza dei lavori di Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO